

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di intervento della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 130 del 30.4.2011.

Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio

(Causa T-160/11) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»

(2011/C 282/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone

ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 139 del 7.5.2011.

Ordinanza del presidente del Tribunale 14 luglio 2011 — Trabelsi e a./Consiglio

(Causa T-187/11 R)

«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento di capitali — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»

(2011/C 282/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedenti: Mohamed Trabelsi (Parigi, Francia); Ines Lejri (Parigi); Moncef Trabelsi (Parigi); Selima Trabelsi (Parigi) e Tarek Trabelsi (Parigi) (rappresentanti: inizialmente A. Metzker, successivamente A. Tekari, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e G. Étienne, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell'esecuzione della decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*